

Legge regionale 01 aprile 2011 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 13, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge regionale 22/2010 come inseriti dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.4.2.1160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione " Programmazione negoziata - spese d'investimento" e del capitolo 858 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione " Spese per accordi di programma relativi a progetti per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale e di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza".

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 200.000 euro per l'anno 2011, a carico dell' unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 1452 e mediante storno di 400.000 euro - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2010 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con la deliberazione della Giunta regionale n. 112 della seduta del 27 gennaio 2011 - a carico dell' unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.